

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1316

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARLOTTO, BALZARDI, BAMBI, RABINO, RICCIUTI,  
RINALDI, ZOPPI**

*Presentata il 16 febbraio 1984*

Modifiche alla legge 31 maggio 1975, n. 191,  
recante nuove norme per il servizio di leva

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191 « Nuove norme per il servizio di leva » al punto 4) del primo comma prevede la attribuzione del titolo per conseguire la dispensa dalla ferma di leva per i giovani arruolati che si trovino nella circostanza « d'accertarsi dal Consiglio di leva » di primogenito od unico figlio maschio di padre vivente, affetto da infermità permanente ed insanabile che lo rende inabile ad esplicare la sua abituale attività lavorativa, ovvero di madre vedova o nubile, purché, in entrambi i casi, a causa della partenza alle armi dell'arruolato, la famiglia venga a perdere i mezzi di sussistenza.

L'applicazione di tale atto — estremamente riduttivo — non consente la concessione della dispensa nei confronti di molti giovani coltivatori dai quali dipen-

de esclusivamente la conduzione della azienda agricola, dal cui reddito traggono mezzi di sussistenza i rispettivi nuclei familiari.

Conviene considerare preliminarmente l'iter legislativo dal quale discende il dettato sopra riportato.

Il servizio di leva era in passato regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

Tale decreto, all'articolo 91, prevedeva:

primo comma: situazioni particolari di famiglia che possono dare luogo alla dispensa dal compiere la ferma di leva per coloro che — visitati dall'apposita commissione — siano stati giudicati abili ed arruolati;

secondo comma: facoltà al Ministro di determinare altri titoli a dispensa in aggiunta a quelli elencati nel primo comma.

Avvalendosi di tale facoltà i vari Ministri della difesa aggiunsero, in seguito, ai titoli di dispensa di cui sopra, anche un titolo a favore dell'agricoltura che così si enunciava « figlio di padre inabile o di oltre 64 anni di età che sia l'unico ed indispensabile elemento della famiglia per la conduzione dell'azienda agricola familiare cui attende per conto proprio e della famiglia e da cui la famiglia trae i mezzi principali di sussistenza ».

Tale titolo, che ufficialmente venne definito « pro-agricoltura », consentì la dispensa dal servizio militare di leva ai giovani appartenenti alle famiglie di coltivatori, ma venne in seguito modificato per evitare che ne fruissero anche giovani appartenenti a famiglie di proprietari terrieri che traevano sì i mezzi di sussistenza da aziende agricole, però condotte da altri (affittavoli o braccianti).

In seguito, è stata emanata la legge 31 maggio 1975, n. 191, « Nuove norme per il servizio di leva » la quale — all'articolo 22 — stabilì un nuovo elenco di particolari situazioni di famiglia che possono dare luogo a dispensa dal compiere il servizio militare.

In tale elenco non è stato però compreso quello precedentemente descritto a favore dell'agricoltura pur riconfermando al secondo comma la facoltà al Ministro — verificandosi circostanze eccezionali e temporanee — di determinare nuovi titoli in aggiunta a quelli elencati al primo comma.

È necessario, in proposito, tener presente alcune considerazioni:

1) quando il giovane arruolato è lo unico elemento valido presente nell'azienda che deve assentarsi dal nucleo familiare per prestare servizio militare, la famiglia è costretta a vendere il bestiame e a smantellare così l'azienda delle scorte vive e morte ed è costretta — altresì — a trascurare la conduzione dell'azienda limitandosi a coglierne i frutti spontanei;

2) quando rientrerà in seno alla famiglia, dopo aver prestato servizio militare, non potrà immediatamente riportare

l'azienda alla primitiva produttività, ma dovrà faticosamente e per lungo tempo ricostituire la scorta di bestiame prima svenduta e reinserire l'azienda nel ciclo di produzione delle varie colture;

3) ben spesso scoraggiato da tali necessità costose e senza reddito immediato, il militare congedato abbandona l'agricoltura e cerca altre occupazioni nel settore industriale e terziario di più immediato reddito. Ne consegue che le forze migliori dell'agricoltura vengono così allontanate — spesso definitivamente — dal settore agricolo.

La grave crisi economica che da anni travaglia il nostro Paese, e che da qualche tempo si è gravemente acuita, potrà sicuramente essere di molto alleviata se si incrementerà la produzione dei beni primari (cereali, carne, foraggi, legname ecc.), dei quali siamo oggi gravemente carenti e per i quali dipendiamo dall'estero con gravissimi pesi di importazione che provocano lo squilibrio della nostra bilancia commerciale.

Appare, quindi, vanificato ogni intervento contributivo statale inteso ad incrementare la produzione agricola, quando poi con altro provvedimento vengono ad essere distolti dall'agricoltura i pochi elementi giovani che, invece, devono essere incoraggiati a restare nelle campagne ed a potenziare la loro attività agricola produttiva.

Del resto, ciò corrisponde a quanto è stato fatto nei periodi bellici, quando cioè maggiormente si sentiva la necessità di produrre i beni primari e veniva, quindi concesso l'esonero dal servizio militare a quanti erano in grado di dimostrare la loro indispensabilità nel settore agrario.

L'indicazione citata di « primogenito o unico figlio maschio » ha dato luogo — inoltre — a gravi conseguenze per l'agricoltura: sovente il giovane arruolato non è figlio unico né primogenito, ma è lo unico elemento valido rimasto nell'azienda poiché i suoi fratelli hanno abbandonato — a volte da molti anni — il nucleo familiare, a volte sono emigrati all'este-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ro, spesso si sono inurbati entrando nel settore industriale. Altre volte hanno costituito nucleo familiare a parte ed, in ogni caso, si disinteressano del nucleo familiare originario e dell'azienda agricola dal medesimo condotta.

Ne consegue che — con l'attuale normativa — pochissimi sono i giovani coltivatori che possono essere dispensati dal servizio di leva e continuare la loro attività aziendale, mentre moltissime sono le aziende agricole che vengono, a causa di ciò, irrimediabilmente smembrate con gravissimo danno per la produzione agricola.

Merita — ancora — una particolare considerazione il caso, non infrequente, di

giovani che pure essendo gli unici elementi validi presenti in aziende agricole integrano la loro attività prevalente di coltivatore diretto con altre saltuarie alle dipendenze di terzi (manovali edili, trebbiatori, maestri di sci, ecc.), traendo così non disprezzabili redditi che reinvestono poi nell'agricoltura per acquisto di sementi, attrezzi, concimi, bestiame ecc. Tale sforzo deve essere convenientemente valutato e incoraggiato per le aziende di entità modesta e non già mortificato con la esclusione dei benefici dell'esonerazione militare di cui si discute.

Per porre rimedio a quanto esposto, si propone l'approvazione della seguente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO.

Il numero 4) del primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servizio di leva, è sostituito dal seguente:

« 4) figlio maschio di padre invalido affetto da infermità permanente e insanabile che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale attività lavorativa o ultrasessantenne oppure figlio di madre vedova o nubile ovvero orfano di entrambi i genitori, purché sia, da almeno un anno, l'unico elemento maschio maggiorenne valido presente nel nucleo familiare e che sia addetto prevalentemente alla conduzione dell'azienda agricola di pertinenza ».